



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE N. 4

COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione in seduta in sessione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018

N. 68
REG. PUBBLICAZ.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)**

Certifico Io sottoscritto Addetto
alle Pubblicazioni che la
presente deliberazione viene
pubblicata il giorno

05-02-2018

all'albo pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi.

Il presente atto è divenuto
esecutivo in data 25-01-2018
in quanto dichiarato
immediatamente eseguibile

**L'ADDETTOALLE
PUBBLICAZIONI**

L'anno **duemiladiciotto** addì **venticinque** del mese di **gennaio** alle ore **19:00** e
seguenti, nella residenza municipale per determinazione del Sindaco, con inviti
diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti i signori:

CORRADIN CLAUDIA	Presente
MIGLIORIN MATTEO	Presente
LORENZETTO GINO	Presente
BILLO FEDERICO	Presente
GOBBI ELOISA	Assente
MINGARDO MARTINA	Presente
BIZZO SOFIA	Presente
CARPI LORIS	Presente
BORIN MARCO	Presente
DEGANI ADRIANA	Presente
BOGGIAN ANTONELLA	Presente

Assiste alla seduta il **MARCO ALBANO**, Segretario Comunale.

La Prof.ssa **CLAUDIA CORRADIN** nella sua qualità di **SINDACO** assume la
Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

MINGARDO MARTINA

BIZZO SOFIA

DEGANI ADRIANA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso
nell'odierna seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco nel premettere il punto all'ordine del giorno ricorda che rimane tutto invariato rispetto all'anno precedente;

VISTO l' art. 151 del D. Lgs 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio Comunale delibera il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il comma 14 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28.12.2015, che sancisce **l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e relative pertinenze**, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (c.d. "immobili di lusso");

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676, 677, 678, 681 e 683:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.”

“678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.”

“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 8-5-2014 è stato designato il funzionario responsabile IUC ai sensi del comma 692 articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20-5-2014 , con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC componente TASI;

RICHIAMATO l'articolo 8 del suddetto Regolamento nella parte in cui dispone che:

“1. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre di ogni anno.

2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale , come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità € 164.139,90

Dato atto che il gettito è stimato in € 21.000;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 5-12-2016 ad oggetto "**APPROVAZIONE ALIQUOTE E TASI ANNO 2017**;

RITENUTO , nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020, di confermare per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni TASI del 2017, così come proposto dalla Giunta;

ACQUISITI i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.7, contrari n. 0 , astenuti n. 3(BORIN MARCO-BOGGIAN ANTONELLA-DEGANIADRIANA) espressi dai n.10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tassa servizi indivisibili) anno 2018:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - **Aliquota 0,1 %**;
percentuale a carico del proprietario 70% utilizzatore diverso dal proprietario 30%

3)

di confermare inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147 per le seguenti fattispecie:

- altri fabbricati e aree edificabili, dando atto che per effetto dell'azzeramento dell'aliquota non necessita individuare la quota a carico degli eventuali utilizzatori diversi dal proprietario;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2018, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4) Di dare atto che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è diretta sono quelli meglio specificati in premessa;

8) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 del 20-5-2014;

10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

11) DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del vigente regolamento d'imposta, La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione

dopodiché, stante l'urgenza di di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Con voti favorevoli n. 10 , contrari n.0 , astenuti n. 0 espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. Fausto De Togni

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. Fausto De Togni

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Prof.ssa CLAUDIA CORRADIN

IL Segretario Comunale
MARCO ALBANO